

aspetto esteriore del territorio dei Meandri di S. Salvatore sito nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1947/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei Meandri di S. Salvatore, sita nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord, in comune di Bobbio il confine è determinato dalla mulattiera che dalla cascina Biase (m 490) scende a quota m 321 presso la V.la Renati per attraversare il Trebbia a quota m 275 fino alla cascina Croce. Da qui il confine segue la mulattiera che va verso la Costa della Croce fino all'intersezione con il confine tra Bobbio e Coli. Ad est segue il confine tra Bobbio e Coli e tra Corte Brugnatella e Coli fino al Piano di Levato per raggiungere a sud in località Castagno, il rio delle Barche fino alla confluenza col Trebbia. Da qui il confine segue il percorso della statale 45, attraversa il centro di Marsaglia, supera il fiume a ponte Marsaglia per proseguire ad ovest con la strada che collega la cascina Villeri a Rondinera. Da qui raggiunge il rio Rondinera e ne segue il percorso sino a Roscarola per toccare Pozzone e Pietranera e seguire quindi la strada Carana in prossimità della cascina Riva e la cascina Biase.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga

affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1375, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985.

p. Il Ministro: GALASSO

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della località « Prada » sito nel comune di Grizzana.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio della località « Prada » sito nel comune di Grizzana (provincia di Bologna) riveste notevole interesse perché è un'area di antico insediamento abitativo, inserita nel comune di Grizzana, e posta sul versante della montagna volto verso la vallata del Reno: il comune che dispone di una grandissima area, comprende anche imponenti rilievi montuosi, come Montovolo e monte Vigese, ricchi di storia e di manufatti artistici. Lo stesso nome « Prada » vuol significare una grande radura a prato, ben soleggiata, circondata di boschi e fitta vegetazione in un ambiente naturale ancora integro da manomissioni: rari raggruppamenti di edifici, dalla caratteristica architettura rurale dell'alto appennino, costruiti con i materiali poveri del luogo come il sasso e il legno, emergono dai grandi spazi di verde; il profilo della montagna è vario, a dolci declivi si alternano pendii di particolare bellezza.

L'aspetto del luogo, ancora risponde alle caratteristiche naturali e abitative di un tempo nel profondo rispetto della stessa natura: anche il tracciato viario odierno, di modesta sezione carrabile, e che collega il fondo valle al centro comunale sul crinale, ripercorre la vecchia strada senza modifiche di pendenze o varianti di percorso.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

tratto a-b: strada che dalla località Carfico porta sulla strada Torricella-Prada;

tratto b-c: strada Torricella-Prada dal predetto punto sino al bivio per strada Querceti-Collina;

tratto c-d: strada che dal predetto punto, passando per Ca' Nodia, porta sulla strada delle Battaiole;

tratto d-a: strada delle Battaiole dal predetto punto sino alla località Carfico;

Considerato che la zona sopradescritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: Prada e la sua montagna costituiscono una viva testimonianza del passato che potrebbe essere cancellata se si realizzasse il previsto vasto programma di escavazione della sabbia. Infatti, la costruzione di nuove strade di cantiere per le cave, gli sbancamenti di grandi estensioni e profondità, a cielo aperto, e finalizzati al massimo sfruttamento del materiale, sconvolgerebbero il luogo, trasformandolo in breve tempo in uno squallido e innaturale terrazzamento, o livellamento del profilo altimetrico, con grave danno anche per l'intero insieme dei luoghi, ora intatti e per questo ricchi di fascino e suggestione;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della località « Prada » in comune di Grizzana (Bologna) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

- Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della località « Prada », sito nel comune di Grizzana (provincia di Bologna), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tratto a-b: strada che dalla località Carfico porta sulla strada Torricella-Prada;

tratto b-c: strada Torricella-Prada dal predetto punto sino al bivio per strada Querceti-Collina;

tratto c-d: strada che dal predetto punto, passando per Ca' Nodia, porta sulla strada delle Battaiole;

tratto d-a: strada delle Battaiole dal predetto punto sino alla località Carfico.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Grizzana (Bologna) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Crinale di Toano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che una zona denominata crinale di Toano ricadente in comune di Toano (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area appartiene alla fascia submontana dell'Appennino reggiano, di cui costituisce un ambiente dei più peculiari sotto il profilo paesaggistico e naturalistico. Essa comprende la serie di crinali che si ramificano dal crinale principale con direzione est-ovest tra l'abitato di Toano e il monte della Castagna e che sui versanti settentrionali e meridionali si raccordano, declinando con varie pendenze, alle valli del fiume Secchia e del torrente Doio; l'area è perciò caratterizzata da una linea di confine dal profilo irregolare « a stella », determinata in gran parte dalla configurazione naturale del terreno e da alcune strade; l'area riveste ulteriore interesse naturalistico e scientifico per la presenza di specie faunistiche ormai scomparse dalla restante fascia submontana: tra i mammiferi, scoiattoli, tassi, e perfino qualche esemplare di lontra, ormai rara in ambito nazionale; tra gli uccelli, varie specie di rapaci quali il gufo, l'allocco, la poiana, il falco pescatore e benché assai rara l'aquila reale; volatili la cui presenza, a parte il significato na-